

CAPIATANIA DI PORTO DEL COMPARTIMENTO MARITTIMO DI
C R O T O N E

C O R D I N A N Z A N.31/1973

Il Comandante del Compartimento Marittimo e del
Porto di Crotone;

- visto l'art.14 del "Regolamento del servizio di rimorchio delle navi nel porto di Crotone e al pontile di Cirò Marina" approvato con D.M. 24.11.1971 e reso esecutivo con ordinanza n.27/72 del Capo del Compartimento Marittimo di Crotone in data 17.7.72;
- visti gli artt.101 e seguenti del Codice della Navigazione e l'art.59 del relativo Regolamento di attuazione;
- considerato la necessità di disporre misure di sicurezza adeguate alla attuale entità e tipo del traffico e alle caratteristiche del porto di Crotone e di determinare i casi in cui è necessario rendere obbligatorio l'uso dei rimorchiatori,

C O R D I N A

Art. 1

Nell'ambito del porto di Crotone è fatto obbligo dell'ausilio dei rimorchiatori:

- a) - alle navi con carichi non pericolosi di stazza lorda superiore alle 2.500 tonnellate;
- b) - alle navi petroliere e a quelle con carichi infiammabili o pericolosi di stazza lorda uguale o superiore alle 1.600 tonnellate;
- c) - le navi previste dal comma b), anche quelle di stazza lorda inferiore alle 1.600 tonnellate, hanno l'obbligo di richiedere, per tutta la durata delle operazioni di caricazione o di scarica, l'assistenza preventiva di un rimorchiatore per i servizi di sicurezza e per l'allontanamento rapido dalla zona di sosta in caso d'incendio o di altro pericolo grave. Sono esenti dal presente obbligo le navi fino a 2.000 tonnellate di stazza lorda che caricano o scaricano liquidi della categoria "C" di cui al D.M. 31.7.1934.

Art.2

Le navi di cui al precedente art.1, lettere a) e b), hanno l'obbligo di richiedere l'ausilio di almeno un rimorchiatore durante le normali manovre di arrivo, partenza

.../...

za e movimento nel porto e nella zona di rimorchio prevista dall'art.2 del sopracitato Regolamento del Servizio di rimorchio delle navi nel porto di Crotona e al pontile di Cirò Marina. Resta tuttavia facoltà dell'Autorità Marittima di imporre alle navi di cui al presente articolo l'uso di un rimorchiatore in più di quello sopraindicato quando particolari condizioni sfavorevoli del tempo e motivi di sicurezza lo richiedono.

Art. 3

La presente ordinanza entra in vigore alle ore 00.00 del giorno 20 Novembre 1973. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla o di farla osservare.

Crotona, li 15 novembre 1973.-

IL COMANDANTE
CAPITANO DI FREGATA (C.P.)
(Felice SARTORI)

